

ALLEGATO 7 - EMISSIONI ODORIGENE

Nella Tabella 1, di seguito rappresentata, sono indicati gli impianti/attività aventi potenziale impatto odorigeno, così come riportati dal Decreto Direttoriale n. 309/2023.

Tabella 1.

Impianti e attività aventi un potenziale impatto odorigeno
Produzione di conglomerati bituminosi e/o di bitumi e/o bitumi modificati
Produzione di concimi, fertilizzanti, prodotti fitosanitari in cui sono impiegate sostanze aventi potenziale impatto odorigeno
Impianti di produzione, su scala industriale, di prodotti chimici organici o inorganici di base
Produzione di piastrelle ceramiche con applicazione di tecniche di stampa digitale
Lavorazione materie plastiche
Fonderie e produzione di anime per fonderia
Impianti di produzione di biogas o biometano da biomasse e/o reflui zootecnici o da rifiuti
Produzione di pitture e vernici
Impianti e attività ricadenti nel campo di applicazione dell'articolo 275 del Dlgs 152/2006 con consumo annuo di solvente non inferiore a 10 t.
Allevamenti zootecnici con soglie superiori a quelle previste per le autorizzazioni generali alle emissioni o soggetti ad AIA
Allevamenti larve di mosca carnaria o simili
Lavorazione di scarti di macellazione, di sottoprodotti di origine animale o di prodotti ittici (come produzione di farine proteiche, estrazione di grassi, essiccazione, disidratazione, idrolizzazione, macinazione, etc.)
Lavorazione scarti di prodotti vegetali (ad esempio vinacce, etc.)
Linee di trattamento fanghi che operano nell'ambito di impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti
Essiccazione pollina e/o letame e/o fanghi di depurazione
Tipologie di impianti di trattamento rifiuti individuate dall'autorità regionale in relazione alla capacità di produrre emissioni odorigene
Torrefazioni di caffè ed altri prodotti tostati
Concerie
Industrie petrolifere
Industrie farmaceutiche e cosmetiche
Industrie alimentari
Sansifici
Impianti di produzione della carta
Impianti orafi
Mangimifici produzione di pet food
Impianti dell'industria geotermica
Impianti orafi
Mangimifici produzione di pet food
Impianti dell'industria geotermica

Il Gestore deve identificare le condizioni di cui alle tabelle 2A e 2B, di seguito riportate, al fine di individuare l'eventuale procedura di approfondimento da attivare:

Tabella 1A - Determinazione della procedura relativamente agli stabilimenti NUOVI

Oggetto della domanda di autorizzazione	Condizione necessaria	Approfondimento
Stabilimento NUOVO	Contenente impianti o attività aventi un potenziale impatto odorigeno (presenti in Tabella 1)	Procedura estesa ³² di istruttoria autorizzativa
		Procedura semplificata di istruttoria autorizzativa
	Non contenente impianti o attività aventi un potenziale impatto odorigeno (non presenti in Tabella 1)	Nessuna azione necessaria

Tabella 2B - Determinazione della procedura relativamente agli stabilimenti ESISTENTI

Oggetto della domanda di autorizzazione	Condizione necessaria	Ulteriore condizione	Approfondimento
Stabilimento ESISTENTE (Rinnovo/Modifica)	Contenente impianti o attività aventi un potenziale impatto odorigeno (presenti in Tabella 1)	Modifiche peggiorative delle emissioni odorigene o presenza di pregresse segnalazioni	Procedura estesa di istruttoria autorizzativa
			Procedura semplificata di istruttoria autorizzativa
		Nessuna modifica peggiorativa delle emissioni odorigene o assenza di pregresse segnalazioni	Relazione di ricognizione
	Non contenente impianti o attività aventi un potenziale impatto odorigeno (non presenti in Tabella 1)	Modifiche peggiorative delle emissioni odorigene o presenza di pregresse segnalazioni	Procedura estesa di istruttoria autorizzativa
			Procedura semplificata di istruttoria autorizzativa
		Nessuna modifica peggiorativa delle emissioni odorigene o assenza di pregresse segnalazioni	Nessuna azione necessaria

³² La casistica di procedura estesa non è trattata nella presente modulistica e si rimanda pertanto ai contenuti del Decreto direttoriale 28/06/2023 n. 309.

Procedura mediante relazione di ricognizione.

La relazione di ricognizione deve contenere una schematica descrizione e valutazione delle emissioni odorigene esistenti e degli eventuali interventi predisposti al riguardo.

Procedura semplificata

Nel caso di approfondimento richiedente una procedura differente dalla relazione di ricognizione, l'Impresa, in fase di domanda autorizzativa, dovrà fornire una relazione contenente:

- descrizione del ciclo produttivo, integrativo rispetto a quanto già previsto nella Relazione tecnica, con indicazione di eventuali materiali trattati ed eventualmente stoccati in impianto, che possono produrre emissioni odorigene;
- descrizione della zona (classificazione del territorio e dei ricettori sensibili);
- individuazione delle specifiche fonti di emissioni odorigene;
- caratterizzazione delle fonti di emissioni odorigene (anche derivata da dati di letteratura o impianti /attività similari);
- specificazione del tipo di emissione: convogliata direttamente in atmosfera, abbattuta e convogliata in atmosfera, emissione diffusa (areale attiva, areale passiva, volumetrica, etc...)
- indicazione delle misure di mitigazione atte a ridurre l'eventuale impatto odorigeno.

La valutazione del potenziale impatto odorigeno dello stabilimento, in relazione alle caratteristiche del territorio e dei potenziali ricettori, può essere effettuata senza l'utilizzo di un modello di dispersione e della redazione di mappe di impatto.

Nell'ambito istruttorio può essere richiesto un ulteriore approfondimento rispetto a quanto trasmesso dall'Impresa in fase di presentazione dell'istanza.